

Codice A1705A

D.D. 5 aprile 2019, n. 308

Disposizioni applicative per la campagna 2019 riguardanti la presentazione delle domande di pagamento per la misura 11 "Agricoltura biologica", operazioni 11.1.1 e 11.2.1 del PSR 2014-2020

Visti:

il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che, nell'ambito della politica agricola comune, definisce gli obiettivi e le priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale e delinea il contesto strategico e le misure da adottare per attuare la politica di sviluppo rurale;

in particolare l'articolo 29 "Agricoltura biologica" del reg. (UE)1305/2013, che prevede impegni aventi durata quinquennale con pagamenti per i beneficiari a cadenza annuale e il cui sostegno è limitato ai massimali dell'Allegato II del medesimo regolamento;

il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

il regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;

il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 e in particolare l'Allegato I - Parte I, che disciplina l'articolazione del contenuto dei programmi di sviluppo rurale (PSR);

il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

in particolare l'art. 17 del reg. (UE) 809/2014 che dispone l'obbligo di gestire in forma grafica le domande di aiuto cofinanziate dalla UE, al fine di identificare tutte le parcelle agricole e/o le superfici non agricole dell'azienda, attraverso strumenti geospaziali;

il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

il regolamento (UE) n. 641/2014 della Commissione del 16 giugno 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune;

il regolamento (UE) n. 2393/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica i regg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della PAC, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla PAC, (UE) n. 1308/2013 n. 652/2014.

Considerato che i regolamenti UE sopra citati prevedono che il sostegno allo sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2020 sia attuato attraverso appositi Programmi di Sviluppo Rurale (PSR), disciplinandone altresì l'articolazione del contenuto.

Viste, inoltre:

la decisione C(2015)7456 del 28 ottobre 2015 con cui la Commissione europea ha approvato la proposta di PSR 2014-2020 notificata in data 12 ottobre 2015;

la deliberazione della Giunta regionale n. 29-2396 del 9 novembre 2015 con la quale, tra l'altro, è stato recepito, ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013, il testo definitivo del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte approvato dalla Commissione con la decisione sopra citata, testo riportato nell'allegato A della medesima deliberazione;

la decisione C(2019)1469 del 19 febbraio 2019, in ultimo, che approva le seconde proposte di modifiche anno 2018 del PSR della Regione Piemonte ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale ;

la deliberazione della Giunta regionale n. 18-8483 del 1° marzo 2019 con la quale è stato recepito il testo vigente del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte approvato dalla Commissione con la decisione citata in precedenza.

Verificate nell'ambito dell'operazione 11.1.1 le risorse disponibili e quelle già utilizzate o impegnate per il finanziamento degli anni di prosecuzione degli impegni assunti e accertata l'indisponibilità di risorse per ulteriori soggetti;

concluso che, rispetto agli anni 2016-2018, non esistono i presupposti finanziari del sostegno da parte dell'operazione 11.1.1 a domande provenienti dalla conversione degli impegni della produzione integrata (operazione 10.1.1 della Misura 10) ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 14 del reg. delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, sotto determinate condizioni.

Viste inoltre:

- per la campagna 2015:

la DGR n. 29-1516 del 3/6/2015 e s.m.i. che ha stabilito la presentazione condizionata di nuovi impegni per l'azione 214.1 "Applicazione delle tecniche di produzione integrata" e per l'azione 214.2 "Applicazione delle tecniche di produzione biologica" del PSR 2007-2013 con la clausola di adeguamento (par. 2 dell'art. 14 del reg. (UE) 807/2014) obbligatorio nel 2016 agli impegni e alle prescrizioni della Misura 10 "Pagamenti agro-climatico-ambientali", operazione analoga "produzione integrata" o alla Misura 11 "Agricoltura biologica" del PSR 2014-2020;

la determinazione dirigenziale (DD) n. 326 del 4/6/2015 che ha dettato le Disposizioni applicative per la campagna 2015 riguardanti la presentazione condizionata delle domande di aiuto (e di pagamento) della misura 214 "Pagamenti agroambientali" (azioni 214.1 e 214.2) del PSR 2007-2013 della Regione Piemonte ai sensi della DGR n. 29-1516 del 3.6.2015 e s.m.i.;

la DD n. 719 del 5/11/2015 che ha individuato distintamente le domande ammissibili al finanziamento dell'azione 214.1 e dell'azione 214.2 collocate nelle specifiche graduatorie;

- per la campagna 2016:

la DGR n. 21-3089 del 29/03/2016 e la DD. n. 249 del 21/04/2016 che per la campagna 2016 hanno stabilito e dettato le disposizioni per la presentazione di domande di sostegno (e di pagamento) relative all'operazione 11.1.1;

la determinazione dirigenziale n. 1045 del 9.11.2016 mediante la quale è stata approvata la graduatoria 2016 dell'operazione 11.1.1 della Misura 11;

la determinazione dirigenziale n.285 del 28.04.2016 recante Disposizioni applicative per la campagna 2016 riguardanti la presentazione delle domande di pagamento per la misura 10 "Pagamenti agro-climatico-ambientali", sottomisura 10.1 e per la misura 11 "Agricoltura biologica", sottomisure 11.1.1 e 11.2.1 del PSR 2014-2020 (Domande di aiuto presentate nel 2015 ai sensi della DGR n. 29-1516 del 3/6/2015 e della DD n. 326 del 4/6/2015 e loro s.m.i.);

- per la campagna 2017:

la determinazione dirigenziale n. 315 del 10.04.2017 recante Disposizioni applicative per la campagna 2017 riguardanti la presentazione delle domande di pagamento per la misura 11 "Agricoltura biologica", sottomisure 11.1.1 e 11.2.1 del PSR 2014-2020;

- per la campagna 2018:

la DGR n. 14-6738 del 13.04.2018 e la DD. n. 450 del 16.04.2018 che per la campagna 2018 hanno stabilito e dettato le disposizioni per la presentazione di domande di sostegno (e di pagamento) relative all'operazione 11.2.1;

la determinazione dirigenziale n. 1022 dell'8.10.2018 mediante la quale è stata approvata la graduatoria 2018 dell'operazione 11.2.1 della Misura 11;

la determinazione dirigenziale n. 516 del 7.05.2018 recante Disposizioni applicative per la campagna 2018 riguardanti la presentazione delle domande di pagamento per la misura 11 "Agricoltura biologica", operazioni 11.1.1 e 11.2.1 del PSR 2014-2020.

Visto che la legge regionale 21.06.2002, n. 16 e s.m.i. ha istituito in Piemonte l'Organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari e vista la l.r 13.11.2006 n. 35 che ha previsto all'art. 12 la trasformazione dell'organismo pagatore regionale in Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura;

visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali prot. n. 1003 del 25/01/2008 con il quale l'Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura (ARPEA) è stata riconosciuta quale organismo pagatore sul territorio della Regione Piemonte, ai sensi del reg. (CE) n. 885/2006, a decorrere dal 1° febbraio 2008;

visto che il Regolamento di funzionamento dell'A.R.P.E.A. prevede, tra l'altro, che:

- l'ARPEA possa avvalersi della collaborazione dei C.A.A. (Centri Autorizzati di Assistenza Agricola),
- l'ARPEA possa delegare, sulla base di apposite convenzioni, a soggetti esterni alcune funzioni di autorizzazione e/ o di servizio tecnico;

viste, inoltre:

- la l.r. n. 23 del 28.07.2008 “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;
- la DGR n. 11-1409 dell’11.05.2015 avente per oggetto “Art. 5 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i. Modificazione all'allegato 1 del provvedimento organizzativo approvato con D.G.R. n. 20-318 del 15 settembre 2014”;
- la l.r. n. 23 del 29.10. 2015 "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n 56 (disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);
- la DGR n. 94-3832 del 4.08.2016 (BU 36 dell’08.09.2016) avente per oggetto “Autorizzazione alla stipula di accordi tra i Settori della Regione e l'Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020, ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto dell'Agenzia approvato con D.G.R. 23.04.2007, n. 41 - 5775 e pertinenti disposizioni operative”;
- la DGR n. 20 - 6838 dell’11 maggio 2018 “Art. 5 della l.r. n. 23/2008. Modificazione all'allegato di cui alla D.G.R. n. 11-1409 dell'11.05.2015 e s.m.i., con esclusivo riferimento alle competenze di alcuni settori della Direzione A17000-Agricoltura”;

tenuto conto del Manuale di Arpea PSR Misure SIGC Procedure controlli e sanzioni approvato mediante Determinazione n. 159 dell’11/08/2016 e s.m.i. e del Manuale procedurale Misure connesse alle superfici e agli animali di cui al Titolo I del Reg. CE 1975/2006 (abrogato dal Reg. UE 65/2011 e s.m.i.);

preso atto della Determinazione del Direttore di Arpea n. 46-2019 del 18/02/2019 che detta all’Allegato 1 le istruzioni per la presentazione delle domande di pagamento per superfici e animali relative alla campagna 2019 (in particolare modalità, scadenze e controlli), tra l’altro della Misura 11, del PSR 2014-2020;

ritenuto opportuno, per quanto detto circa le competenze, di richiamare e aggiornare, ove necessario, le disposizioni di natura tecnica da fornire ai titolari delle domande di pagamento del 2019 della Misura 11;

stabilito di approvare in allegato al presente provvedimento le disposizioni di competenza della Direzione regionale Agricoltura, Settore Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile, riguardanti aspetti non regolamentati dall’Arpea e in particolare specificazioni tecniche per l’attuazione nella campagna 2019 degli impegni in corso relativi alla Misura 11 del PSR 2014-2020;

visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;

dato atto che le disposizioni di cui alla presente potranno essere integrate e/o modificate dalla Direzione agricoltura, Settore competente.

Tutto ciò premesso,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/01 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;

visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23 del 28/07/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

DETERMINA

per le motivazioni in premessa, in riferimento alle domande di pagamento per la campagna 2019, che sono tenuti a presentare:

- i titolari delle domande di sostegno (e di pagamento) ai sensi dell’azione 214.2 presentate nel 2015 (alle condizioni della DGR n. 29-1516 del 3/6/2015 e della DD n. 326 del 4/6/2015 e loro s.m.i.) e risultate ammissibili al finanziamento secondo la graduatoria approvata dalla DD n. 719 del 5/11/2015,
- i titolari delle domande di sostegno (e di pagamento) presentate nel 2016 ai sensi della Misura 11 operazione 11.1.1 (alle condizioni della DGR n. 21-3089 del 29/03/2016 e della D.D. n. 249 del 21/04/2016 e loro s.m.i.) e risultate ammissibili al finanziamento secondo la graduatoria n. 1045 del 9.11.2016;
- i titolari delle domande di sostegno (e di pagamento) presentate nel 2018 ai sensi della Misura 11 operazione 11.2.1 (alle condizioni della DGR n. 14-6738 del 13.04.2018 e della D.D. n. 450 del 16.04.2018 e s.m.i.) e risultate ammissibili al finanziamento secondo la graduatoria n. 1022 dell’8.10.2018;
- i titolari di domande di sostegno (e/o di pagamento) ai sensi della Misura 10 operazione 10.1.1 “Produzione integrata” che abbiano esercitato nel 2016 o nel 2017 o nel 2018 la conversione verso gli impegni della Misura 11;

1) di approvare l’Allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione, comprendente le disposizioni applicative per le domande di pagamento della Misura 11 “Agricoltura biologica”:

- sottomisura 11.1, operazione 11.1.1 “Conversione agli impegni dell’agricoltura biologica” e
- sottomisura 11.2, operazione 11.2.1 “Mantenimento degli impegni di produzione biologica”, articolate nel modo seguente:

PARTE I - INDICAZIONI GENERALI

PARTE II - DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI E DEGLI IMPEGNI

PARTE III - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

PARTE IV -CASI PARTICOLARI, ESECUZIONE DEGLI IMPEGNI E VIOLAZIONI DEI MEDESIMI

PARTE V – PARTECIPAZIONE E INFORMAZIONI;

2) di non concedere, a causa di insufficienti disponibilità finanziarie:

- la conversione dagli impegni della Misura 10, operazione 10.1.1 (Produzione integrata) agli impegni della Misura 11,
- l’assunzione ex novo degli impegni aggiuntivi facoltativi e gli aumenti delle superfici destinate agli impegni aggiuntivi facoltativi, finanziamente a carico dell’operazione 10.1.1;

3) di richiamare, per quanto non previsto nelle disposizioni allegate, la Determinazione del Direttore di Arpea n. 46-2019 del 18/02/2019 ed in particolare l'Allegato 1;

4) di stabilire che le disposizioni di cui all'Allegato alla presente determinazione potranno essere integrate e/o modificate dal Settore competente della Direzione Agricoltura .

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

Ritenuto che, ai fini dell'efficacia del presente provvedimento, lo stesso sia soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d. lgs. 33/2013, sul sito della Regione Piemonte, nella sezione "Criteri e modalità" di Amministrazione trasparente".

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010 "Istituzione del Bollettino ufficiale telematico della Regione Piemonte".

Il Responsabile del Settore
dott. Mario Ventrella

MRR/GS

Allegato



FEASR – Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale

Programma di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2015)7456 del 28.10.2015 e, nella versione vigente, approvato con Decisione C(2019) 1469 del 19.02.2019

DIREZIONE AGRICOLTURA

Settore Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile



Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020

Misura 11 Agricoltura biologica (art. 29 del reg. (UE) 1305/2013 per il sostegno allo sviluppo rurale)

OPERAZIONE 11.1.1 - Conversione agli impegni dell'agricoltura biologica

OPERAZIONE 11.2.1 – Mantenimento degli impegni dell'agricoltura biologica

Disposizioni applicative per le Domande di pagamento CAMPAGNA 2019

Indice generale

PARTE I - INDICAZIONI GENERALI	3
1. DEFINIZIONI	3
2. FINALITÀ DELLA MISURA	4
3. RISORSE	4
4. Ambito di applicazione.....	4
5. BENEFICIARI.....	5
6. OGGETTO DEL SOSTEGNO DELLA MISURA	5
7. Localizzazione degli interventi.....	7
PARTE II - DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI E DEGLI IMPEGNI	7
1. Cumulabilità e compatibilità con la misura 10 e le altre misure	7
2. Descrizione del tipo di intervento	10
3. Condizioni di ammissibilità/esclusione.....	10
4. Impegni	11
Elementi di riferimento (Baseline)	13
5.IMPEGNI AGGIUNTIVI/FACOLTATIVI	17
6.ESTENSIONE delle superfici sotto impegno.....	17
7. Trasferimento degli impegni e dei terreni (cambio beneficiario con subentro).....	17
8.SUPERFICI AGGIUNTIVE IN CASO DI SUBENTRO NELL'IMPEGNO	18
9.RIDUZIONE Delle superfici OGGETTO DI impegno.....	18
10.Durata.....	19
11.Entità del premio annuale	19
Entità del premio annuale degli Impegni aggiuntivi/facoltativi	22
PARTE III – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	22
ALTRE INFORMAZIONI O PRECISAZIONI RIGUARDANTI LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	23
Posta Elettronica Certificata (PEC).....	23
PARTE IV – CASI PARTICOLARI, ESECUZIONE DEGLI IMPEGNI E VIOLAZIONI DEI MEDESIMI	23
Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali	23

Presentazione domanda annuale di pagamento.....	24
Esiti dei controlli.....	24
Riesami/Ricorsi	25
Sanzioni nazionali.....	26
PARTE V – PARTECIPAZIONE E INFORMAZIONI.....	26
PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.....	27
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL GDPR 2016/679	27
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	28
CONTATTI.....	32

PARTE I - INDICAZIONI GENERALI

1. DEFINIZIONI

Ai fini delle presenti disposizioni si intende per:

- agricoltore**: una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale a detto gruppo e ai suoi membri, la cui azienda è situata nell'ambito di applicazione territoriale dei trattati ai sensi dell'articolo 52 TUE in combinato disposto con gli articoli 349 e 355 TFUE e che esercita un'attività agricola (articolo 4(1)(a) del regolamento (UE) 1307/2013;
- altra dichiarazione**: qualsiasi dichiarazione o documento, diverso dalle domande di sostegno o di pagamento, che è stato presentato o conservato da un beneficiario o da terzi allo scopo di ottemperare ai requisiti specifici di alcune misure per lo sviluppo rurale;
- Arpea**: Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura
- condizionalità**: insieme di regole per una gestione dell'azienda agricola rispettosa dell'ambiente e attenta alla salubrità dei prodotti e al benessere degli animali allevati, rappresenta uno dei principali pilastri della Politica Agricola Comunitaria. Gli atti e le norme sono individuati dal reg. (UE) 1306/2013, Titolo VI, Capo 1 e specificati dalle relative disposizioni nazionali e regionali;
- domanda di sostegno**: una domanda di sostegno o di partecipazione a un regime ai sensi del regolamento (UE) 1305/2013;
- domanda di pagamento**: la domanda di un beneficiario per ottenere il pagamento da parte delle autorità nazionali;
- fascicolo aziendale elettronico e cartaceo**: il fascicolo aziendale, modello cartaceo ed elettronico (DPR 503/99, art. 9 comma 1) riepilogativo dei dati aziendali, è stato istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende (D. Lgs. 173/98, art. 14 comma 3) per i fini di semplificazione ed armonizzazione. Il fascicolo aziendale cartaceo è l'insieme della documentazione probante le informazioni relative alla consistenza aziendale dell'impresa ed è allineato al fascicolo aziendale elettronico;
- marchio auricolare**: il marchio auricolare per l'identificazione dei singoli animali della specie bovina di cui all'articolo 3, lettera a) e dell'art. 4 del reg. (CE) 1760/2000 e/o il marchio auricolare per identificare gli animali delle specie ovina e caprina di cui al punto A.3 dell'allegato del reg. (CE) n. 21/2004, rispettivamente;
- parcella agricola**: porzione di terreno contigua e omogenea per occupazione del suolo e conduzione;
- SIAP**: sistema informativo agricolo piemontese, il sistema informativo di supporto alla gestione dei procedimenti amministrativi in materia di agricoltura e sviluppo rurale, comune a tutta la pubblica amministrazione piemontese, attraverso il quale vengono trattati i dati personali di chi presenta le domande;
- sistema integrato di gestione e controllo (in breve SIGC)**: ne sono descritti gli elementi dall'articolo 68, paragrafo 1¹ del regolamento (UE) 1306/2013. Viene applicato alle misure 10 e 11 previste rispettivamente dall'art. 28 (paragrafi 1-8) e art. 29 del reg. (UE) 1305/2013;
- superficie agricola**: qualsiasi superficie occupata da seminativi, prati permanenti e pascoli permanenti o colture permanenti di cui all'art. 4 del reg. (UE) n. 1307/2013 (lettere e), f), g), h)) ;
- superficie determinata**: la superficie degli appezzamenti o delle parcelle identificata tramite controlli amministrativi o in loco (art. 2 reg. (UE)640/2014) o la superficie totale delle parcelle misurate durante i controlli, da confrontare con quella dichiarata dal beneficiario in domanda;
- uso**: in relazione alla superficie, l'uso della superficie in termini di tipo di coltura ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1307/2013, tipo di prato permanente

¹ Gli elementi sono: a) banca dati informatizzata; b) sistema di identificazione delle parcelle agricole, c) sistema di identificazione e registrazione dei diritti all'aiuto d) domande di aiuto e domande di pagamento e) sistema integrato di controllo, f) sistema unico di registrazione dell'identità di ciascun beneficiario del sostegno (...)

ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera h) del suddetto regolamento , pascolo permanente ai sensi dell'art. 45, par. 2, lettera a) dello stesso regolamento o aree erbacee diverse dal prato permanente o dal pascolo permanente, o copertura vegetale o mancanza di coltura.

Per quanto riguarda le definizioni sopra non riportate si rimanda agli art. 2 del Reg. (UE) 640 del 2014 e s.m.i. e art. 2 del Reg. (UE) 1305 del 2013 e s.m.i.

2. FINALITÀ DELLA MISURA

La misura 11 (prevista dall'art. 29 del reg. (UE) 1305/2013 e s.m.i.) consiste in un insieme di pratiche agricole con il più elevato livello di sostenibilità ambientale, in quanto:

- migliora lo stato della biodiversità e la naturalità dell'ambiente nelle aree ad agricoltura intensiva (pianura e colline a vocazione viticola), attraverso il divieto di impiego di prodotti fitosanitari e di fertilizzanti sintetici e anche mediante l'avvicendamento e la diversificazione colturale,
- contribuisce a migliorare la qualità delle risorse idriche soprattutto nelle aree ad agricoltura intensiva mediante la regolamentazione dell'uso di macronutrienti e fitofarmaci,
- utilizza la fertilità naturale del suolo (mediante lavorazioni che mantengono e migliorano la struttura del suolo, con l'impiego di fertilizzanti organici ed il ricorso alle rotazioni colturali migliorando così il tenore in sostanza organica del suolo) e in caso di allevamento del bestiame impiega prodotti ottenuti con metodo biologico.

La misura mediante le pratiche descritte e gli impegni delle sottomisure 11.1 e 11.2, contribuisce principalmente alla realizzazione di 2 obiettivi trasversali: *Ambiente e mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ad essi* , in virtù dei benefici sopra richiamati, e *"Innovazione"* in campo agricolo, in quanto promuove la gestione sostenibile dei processi produttivi e il ricorso a soluzioni e tecniche innovative al fine di attenuare gli impatti derivanti dalle attività agricole e zootecniche sull'ambiente e sui cambiamenti climatici.

Essa contribuisce positivamente alla crescente domanda di beni pubblici da parte della società consistenti in qualità dell'acqua, dell'aria, funzionalità del suolo, paesaggi agricoli, vitalità rurale, salubrità dei cibi, ecc. L'esigenza di manodopera che può essere superiore in aziende agricole biologiche rispetto alle aziende gestite con altri metodi, costituisce opportunità di lavoro nelle zone rurali.

3. RISORSE

Trattandosi di domande di pagamento, relative a impegni intrapresi dagli agricoltori in annualità precedenti, ne viene garantita la copertura finanziaria a carico del PSR 2014-2020.

I pagamenti verranno effettuati con la seguente suddivisione tra i 3 fondi partecipanti:

- 43,120% a carico del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR),
- 39,816% a carico dei fondi nazionali
- 17,064% a carico dei fondi regionali.

4. AMBITO DI APPLICAZIONE

Le disposizioni del presente provvedimento si applicano:

- alle domande di pagamento relative alla misura 11 del PSR 2014-2020 giunte nel 2019 al *quinto anno di impegno*, in quanto derivanti da domande di sostegno e pagamento presentate nel 2015 ai sensi del bando della misura 214 – azione 214.2 del PSR 2007-2013 (D.G.R. n. 29-1516 del 3.6.2015 e D.D. n. 326 del 4.6.2015 e loro s.m.i.), risultate ammissibili al finanziamento nella graduatoria approvata con la D.D. n. 719 del 5.11.2015 e proseguite nel 2016 mediante adeguamento alla Misura 11;
- alle domande di pagamento relative alla misura 11 operazione 11.1.1 giunte nel 2019 al *quarto anno di impegno*, in quanto derivanti da domande di sostegno e pagamento presentate nel 2016 ai sensi della D.G.R. n. 21-3089 del 29.3.2016 e della D.D. n. 249 del 21.4.2016 e loro s.m.i. e risultate ammissibili a finanziamento nella graduatoria approvata con DD n. 1045 del 09.11.2016;
- alle domande di pagamento relative alla misura 11 operazione 11.2.1 giunte nel 2019 al *secondo anno di impegno*, in quanto derivanti da domande di sostegno e pagamento presentate nel 2018 ai sensi della D.G.R. n. 14-6738 del 13.04.2018 e della D.D. n. 450 del 16.04.2018 e s.m.i. e risultate ammissibili a finanziamento nella graduatoria approvata con DD n. 1022 dell'8.10.2018;
- alle domande di pagamento relative alla misura 11 derivanti da conversione (adeguamento) degli impegni assunti in anni precedenti mediante domande di sostegno e pagamento presentate ai sensi dell'operazione 10.1.1 Produzione integrata.

5. BENEFICIARI

I beneficiari sono imprese agricole singole o associate, in attività ai sensi dell'art. 9 del reg. (UE) n. 1307/2013 e operanti nel regime di produzione biologica (regolamenti (CE) n.834/2007 e n.889/2008), rientranti nei seguenti casi.

Beneficiari che proseguono nell'attuazione di impegni in corso della misura 11 in quanto:

- titolari di domande di pagamento giunte nel 2019:
- al *quinto anno di impegno* in quanto aderenti nel 2015 alla 214.2
- al *quarto anno di impegno*, in quanto aderenti nel 2016 alla 11.1.1
- al *secondo anno di impegno*, in quanto aderenti nel 2018 alla 11.2.1.

Le imprese di cui sopra risultano essere i soggetti che hanno presentato la domanda di sostegno originaria o che sono subentrati (totalmente o parzialmente) nella conduzione dei terreni aziendali in corso di impegno;

- imprenditori agricoli già operatori biologici che nell'anno 2019 succedono ad un precedente beneficiario nella conduzione di terreni sui quali sono in corso di applicazione gli impegni assunti per la Misura 11;
- imprenditori agricoli che hanno effettuato nell'anno 2016 o 2017 o 2018 la conversione degli impegni dall'operazione 10.1.1 (Produzione integrata) alla Misura 11 (Agricoltura biologica) del PSR 2014-2020.

6. OGGETTO DEL SOSTEGNO DELLA MISURA

La Misura 11, sottomisura 11.1 operazione 11.1.1 *Conversione agli impegni dell'agricoltura biologica* finanzia gli impegni che i richiedenti con la prevalenza di SAU da meno di 3 anni nel regime biologico assumono volontariamente aderendo per una durata di 5 anni.

La Misura 11, sottomisura 11.2 operazione 11.2.1 *Mantenimento degli impegni dell'agricoltura biologica* finanzia gli impegni che i richiedenti con la prevalenza di SAU da più di 3 anni nel regime biologico assumono volontariamente aderendo per una durata di 5 anni.

Con la versione 6.1 del PSR 2014-2020, approvata con Decisione della Commissione europea C(2019)1469 del 19 febbraio 2019, risulta vigente una nuova stesura dei paragrafi 8.2.10.3.1.6 e 8.2.10.3.2.6 *Condizioni di ammissibilità* per entrambe le operazioni il cui criterio è basato sugli anni di introduzione nel sistema di produzione biologica e sull'orientamento tecnico-economico (OTE) delle aziende che potranno partecipare agli eventuali nuovi bandi.

La produzione biologica è realizzata ai sensi del regolamento (CE) n 834/2007 e del reg. di applicazione (CE) 889/2008 che perseguono i seguenti obiettivi generali: 1) istituire un sistema di gestione sostenibile per l'agricoltura che: (i) rispetti i sistemi e i cicli naturali e mantenga e migliori la salute dei suoli, delle acque, delle piante e degli animali e l'equilibrio tra di essi; (ii) contribuisca ad un alto livello di diversità biologica; (iii) assicuri un impiego responsabile dell'energia e delle risorse naturali, come l'acqua, il suolo, la materia organica e l'aria; (iv) rispetti gli standard di benessere degli animali e soddisfi le diverse esigenze comportamentali delle specie animali; 2) ottenere prodotti di alta qualità; 3) produrre un'ampia varietà di alimenti, altri prodotti agricoli e beni pubblici che rispondano alla domanda dei consumatori ed in genere della società nei confronti di prodotti ottenuti con l'uso di processi che non danneggiano l'ambiente, la salute umana, la salute delle piante e la salute ed il benessere degli animali.

Si segnala il reg. (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio e che si applica a decorrere dal 1°01/2021.

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013, tali impegni vanno al di là delle seguenti regole basilari:

a) CRITERI DI MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE IN UNO STATO IDONEO AL PASCOLO O ALLA COLTIVAZIONE E ATTIVITA' AGRICOLA MINIMA:

- disposizioni del Regolamento (UE) n. 1307/2013 e s.m.i., art.4 paragrafo 1 lettera c) punti ii) e iii),
- disciplinati a livello nazionale dal DM del 7/6/2018 "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013. ;

b) CONDIZIONALITÀ:

- disposizioni comunitarie del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e s.m.i. al Titolo VI, Capo I;
- recepimento nazionale per il 2019 con Decreto Ministeriale n. 497 del 17/1/2019 (suppl. ord. alla GU n. 72 del 26/3/2019);
- attuazione regionale con provvedimenti assunti a seguito dell'entrata in vigore del relativo Decreto ministeriale;

c) REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI

- disposizioni del Reg. (UE) n. 808/2014, Allegato I, capitolo 8, punto 10;

- definiti a livello nazionale dall'allegato 7 del DM n. 497 del 17/1/2019 (suppl. ord. alla GU n. 72 del 26/3/2019);
- classificati a livello regionale nella Determinazione dirigenziale n. 1314 del 18.12.2017, relativa alle inadempienze e alle conseguenti riduzioni/esclusioni di pagamento;

d) registrazione individuale degli animali.

E' prevista la condizione (clausola) di revisione per gli interventi realizzati ai sensi della Misura 11 al fine di permettere l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori. La clausola comprende anche gli adeguamenti necessari ad evitare il doppio finanziamento delle pratiche di inverdimento (greening). Se l'adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa e non viene richiesto il rimborso per la durata di validità effettiva dell'impegno.²

ATTENZIONE: Gli obblighi di base di cui sopra, illustrati più in dettaglio nella parte II, par. 4 (Impegni), sottoparagrafo *Elementi di riferimento (Baseline)*, sono condizioni per percepire interamente i premi.

I premi annuali sono calcolati per ettaro di superficie sulla base dei maggiori costi e dei minori ricavi connessi all'attuazione degli impegni, nel rispetto dei limiti per la Misura 11 previsti dall'allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e s.m.i.³ Essi sono riportati nel paragrafo *Entità del premio annuale* dell'operazione.

7. LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

La misura è applicabile all'intero territorio regionale, su appezzamenti fissi. Non possono essere finanziate superfici al di fuori del territorio regionale.

PARTE II - DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI E DEGLI IMPEGNI

1. CUMULABILITÀ E COMPATIBILITÀ CON LA MISURA 10 E LE ALTRE MISURE

Il sostegno delle operazioni 11.1.1 o 11.2.1 può essere cumulato sulla medesima superficie con le operazioni o azioni della misura 10 e/o con altre misure del PSR 2014-2020, a condizione che i rispettivi impegni siano complementari e compatibili⁴. Le combinazioni con la misura 10 e altre misure vengono riportate nella tabella sottostante. Le operazioni o misure non considerate non sono cumulabili.

Nei casi in cui la Misura 11, operazioni 11.1.1 o 11.2.1, venga applicata sulla stessa superficie con altre operazioni della Misura 10 con cui è cumulabile verranno rispettati i massimali delle 2 misure senza interferenze tra i premi relativi alle 2 misure.

In caso di adesione all'operazione 11.1.1 o all'operazione 11.2.1 (considerate impegno base) ed a impegni aggiuntivi tra quelli dell'operazione 10.1.1. (Produzione integrata) della Misura 10

² Regolamento n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e s.m.i., articolo 48.

³ I limiti sono i seguenti: 600 € per ettaro/anno per le colture annuali, 900 € per ettaro/anno per le colture perenni specializzate, 450 € per ettaro/anno per altri usi della terra.

⁴ Articolo 11 del regolamento (UE) n. 808/2014.

(Pagamenti agro-climatico-ambientali), la somma dei premi per ettaro darebbe luogo al superamento del massimale della Misura 11. Il programma informativo in fase istruttoria abatterà il premio all'importo massimo della Misura 11 previsto dall'allegato II del Reg.(UE) n. 1305/2013 e **s.m.i.**, citato in precedenza.

Impegni aggiuntivi dell'operazione 10.1.1

Nel 2019, come già nel 2018, a causa dell'indisponibilità di risorse dell'operazione 10.1.1, **non viene concessa** alle aziende aventi domande in corso di impegno ai sensi della Misura 11 (entrambe le operazioni 11.1.1 o 11.2.1), la possibilità di aderire ex novo agli impegni aggiuntivi facoltativi di cui alla Misura 10 Operazione 10.1.1.

Solo le aziende già aderenti anteriormente ai citati impegni aggiuntivi facoltativi, se abbinabili alla Misura 11, ne vedranno riconosciuto il sostegno. Tuttavia, anche per tale categoria **non sono ammissibili aumenti** della superficie destinata agli impegni aggiuntivi facoltativi.

		10.1.1 – PRODUZIONE INTEGRATA					10.1.2 - INTERVENTI A FAVORE DELLA BIODIVERSITA' NELLE RISAIE					10.1.4 - SISTEMI COLTURALI ECO – COMPATIBILI		10.1.5 - TECNICHE DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI*		MISURA 11 AGRICOLTURA BIOLOGICA		MISURA 13		
		IMPEGNI AGGIUNTIVI **					IMPEGNI AGGIUNTIVI					AZIONI		AZIONI		SOTTOMISURE		13.1.1		
		IMPEGNI DI BASE	Metodo della confusione sessuale	Inerbimento controllato di fruttiferi e vite	Manutenzione di nidi artificiali	Erbaio da sovescio autunno-vernino	Sommerzione invernale della risaia	IMPEGNI DI BASE	Mantenimento stoppie nel periodo invernale	Sommerzione invernale della risaia	Erbaio da sovescio autunno-vernino	Realizzazione di un fosso di sezione >	Convers. seminativi in foraggiere permanenti	Diversificaz. Culturale in aziende maidicole	Interramento immediato di effluenti	Distribuzione effluenti sottocotico o rasoterra	11.1 – Conversione agli impegni dell'agricoltura biologica	11.2 – Mantenimento degli impegni dell'agricoltura biologica	IMPEGNO AGGIUNTIVO Zootecnica biologica	Indennità compensativa
11.1	Conversione agli impegni dell'agricoltura biologica		C	C	C		C	C	C		C	C	C	C	C			C	C	
11.2	Mantenimento degli impegni dell'agricoltura biologica		C	C	C		C	C	C		C	C	C	C	C			C	C	
11.1 e 11.2	Premio colture per l'alimentazione animale: zootecnica biologica				C								C	C	C	C	C		C	

* Valevole solo per i beneficiari che abbiano già impegni in corso ai sensi dell'op. 10.1.5 assunti nel 2016. Gli aderenti alle operazioni di agricoltura biologica devono utilizzare gli effluenti conformi al reg. (CE) 889/08, Allegato I.

** Valevoli solo per i beneficiari che li abbiano assunti anteriormente al 2018.

2. DESCRIZIONE DEL TIPO DI INTERVENTO

La sottomisura 11.1 con l'unica operazione esistente 11.1.1 Conversione agli impegni dell'agricoltura biologica prevede un sostegno per coprire i maggiori costi sostenuti dalle aziende per l'applicazione dei metodi di agricoltura biologica nel corso dei primi 5 anni di adesione al citato regime di produzione (a seconda della OTE al massimo 3 anni con il premio al livello *conversione* ed i restanti anni con il premio al livello *mantenimento*).

La sottomisura 11.2 con l'unica operazione esistente 11.2.1 Mantenimento degli impegni dell'agricoltura biologica prevede un sostegno per coprire i maggiori costi sostenuti dalle aziende per l'applicazione dei metodi di agricoltura biologica dopo i primi 2 o 3 anni di adesione (a seconda della OTE) al citato regime di produzione, onde evitare l'abbandono delle pratiche utilizzate ed il ritorno, in mancanza del sostegno, a pratiche non biologiche.

La Misura 11 (con le operazioni 11.1.1 e 11.2.1) agisce sui seguenti elementi ambientali (focus area):

OPERAZIONE/I	ELEMENTO o COMPONENTE AMBIENTALE sul quale agisce l'operazione				
	4a	4b	4c	5d	5e
11.1.1 11.2.1	Biodiversità e paesaggio	Acqua (miglioramento qualità)	Suolo (Prevenzione erosione e migliore gestione)	Aria (riduzioni delle emissioni in atmosfera: gas serra)	Suolo (Sequestro di carbonio)
	**	***	**		

Nel caso in cui l'operazione agisca su un elemento ambientale sono indicati 1 o più asterischi. Il loro numero aumenta in rapporto all'intensità con cui si presume che l'operazione possa intervenire nei confronti di quel determinato elemento.

3. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ/ESCLUSIONE

Il sostegno viene erogato per superfici ricadenti nel territorio regionale.

E' escluso il supporto all'acquacoltura biologica.

Requisito minimo per beneficiare del sostegno della produzione biologica: al fine di bilanciare i costi amministrativi di gestione delle pratiche, *non vengono concessi* pagamenti se l'importo richiesto o da concedere in un dato anno civile è *inferiore a 250 €*, prima dell'applicazione di eventuali riduzioni o sanzioni

Operazione 11.1.1 Conversione

I beneficiari devono soddisfare contestualmente i 3 punti di seguito specificati:

- 1) essere agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE)n. 1307/2013 e s.m.i., degli articoli 10 e ss. del reg. (UE) n.639/2014 e s.m.i., dell'art.3 del DM n.6513/2014, dell'art. 1 del DM 1420/2015 e dell'art. 1, comma 1 del DM n. 1922/2015 e mantenere questa condizione;
- 2) praticare l'agricoltura biologica, come definita dai regolamenti (CE) n. 834/2007 e n.889/2008 e dal Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali n.18354 del 27.11.2009 ed essere soggetti al controllo di un organismo riconosciuto di certificazione biologica;

3) avere superfici in prevalenza nella condizione di adesione alla produzione biologica da meno di 3 anni⁵.

Trattandosi di domande di pagamento vale la verifica delle condizioni di ammissibilità cui è stata sottoposta la domanda di sostegno a suo tempo presentata e non verranno applicate le nuove condizioni previste dalla versione 6.1 del PSR 2014-2020 approvata con Decisione della Commissione europea C(2019)1469 del 19 febbraio 2019, diversamente dall'entità del premio illustrata al par.11 della Parte II.

Tuttavia il requisito del punto 1) viene nuovamente verificato mediante incrocio con i dati forniti ed aggiornati dell'Agea e/o dell'Arpea.

Il requisito del punto 2) deve risultare sempre soddisfatto mediante:

- a. la validità della notifica nell'anno corrente anche se oggetto di variazioni;
- b. la presenza di un documento giustificativo in corso di validità, redatto in conformità al DM n. 18321 del 09/08/2012 rilasciato dall'OdC prescelto al beneficiario. Esso dovrà risultare dal sw ABIO del sistema informativo regionale (SIAP) oppure dalla funzione "Consultazione dei documenti giustificativi" dell'Elenco aziende biologiche presente sul SIAN.

Il requisito del punto 3) deve risultare sempre soddisfatto con la verifica da parte degli uffici istruttori degli anni di adesione al regime di produzione biologico.

Operazione 11.2.1 Mantenimento

I beneficiari devono soddisfare contestualmente i 3 punti di seguito specificati:

- 1) essere agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE)n. 1307/2013 e s.m.i., degli articoli 10 e ss. del reg. (UE) n.639/2014 e s.m.i., dell'art.3 del DM n.6513/2014, dell'art. 1 del DM 1420/2015 e dell'art. 1, comma 1 del DM n. 1922/2015 e mantenere tale condizione;
- 2) praticare l'agricoltura biologica, come definita dai regolamenti (CE) n. 834/2007 e n.889/2008 e dal Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali n.18354 del 27.11.2009 ed essere soggetti al controllo di un organismo riconosciuto di certificazione biologica;
- 3) avere superfici in prevalenza nella condizione di adesione alla produzione biologica da almeno 3 anni⁶.

I punti 1), 2) e 3) sono verificati analogamente ai medesimi punti di cui all'op. 11.1.1.

Si rammentano le disposizioni regionali in tema di gestione informatizzata delle notifiche di attività con metodo biologico e dell'iscrizione nell'elenco degli operatori biologici: DGR n. 29-4054 del 27 giugno 2012 e Determinazione dirigenziale n. 482 del 31 luglio 2015.

4. IMPEGNI

L'esecuzione delle pratiche dell'agricoltura biologica (regolamenti (CE) n. 834/2007 e n.889/2008) sia per l'operazione 11.1.1 che per la 11.2.1 deve avvenire **su tutta la SAU** (superficie agricola utilizzata) con la possibilità di esclusione dei corpi aziendali separati.

⁵ La condizione del punto 3) che viene proposta, si riferisce alla versione 5.1 e precedenti del PSR 2014-2020 in vigore nel momento in cui le aziende hanno aderito presentando domanda di sostegno.

⁶ La condizione del punto 3) che viene proposta, si riferisce alla versione 5.1 e precedenti del PSR 2014-2020 in vigore nel momento in cui le aziende hanno aderito presentando domanda di sostegno.

Si considerano come corpi aziendali separati, cioè tali da poter essere esclusi dall'applicazione del regime di agricoltura biologica nell'ambito di entrambe le operazioni 11.1.1 e 11.2.1:

> i terreni che, rispetto alle superfici oggetto di impegno, appartengono a un'unità produttiva diversa dotata di un proprio centro aziendale e sono assimilabili a un'azienda agricola distinta benché condotta dal medesimo soggetto;

> i terreni che, come richiesto dal PSR:

–soddisfano i criteri di separazione stabiliti dalle norme in materia di agricoltura biologica (es. presenza di magazzini distinti di concimi e prodotti fitosanitari);

–appartengono a un *tipo di coltura* diverso rispetto alle superfici assoggettate all'applicazione del metodo biologico; a tale proposito si considerano due tipi di colture:

–le colture erbacee (incluse le officinali poliennali) ;

–i fruttiferi e la vite.

E' ammesso che le aziende con orientamento zootecnico adottino i metodi di cui trattasi limitatamente alla produzione vegetale e che non sottopongano i capi all'allevamento biologico. La densità degli animali allevati (ai sensi del Capo II del reg. (CE) 889/2008) non deve superare il limite di 170 kg di azoto da effluente di allevamento per anno e per ettaro di superficie agricola.

Gli impegni della Misura 11 sono i seguenti:

1.Divieto di uso di OGM: per semine e impianti, deve essere utilizzato materiale vegetale esente da Organismi Geneticamente Modificati

2.Uso di sementi e materiali di moltiplicazione prodotti biologicamente: deve essere utilizzato per semine e impianti materiale vegetale non trattato con prodotti chimici di sintesi.

3.Rotazione pluriennale delle colture

4.Divieto di concimi azotati minerali; consentito l'uso di concimi e ammendanti autorizzati in agricoltura biologica; fertilizzazioni organiche

5.Gestione di infestanti e fitopatie con metodi meccanici, prevenzione; ricorso ai presidi chimici solo in casi indispensabili e solo con prodotti ammessi in produzione biologica

6.Sovescio (solo consigliato) ossia interrimento di colture appositamente coltivate, prevalentemente leguminose.

7.Regolazione *volontaria* delle macchine distributrici dei prodotti fitosanitari

Gli impegni prevedono di:

- sottoporre a **regolazione strumentale** le macchine irroratrici di prodotti fitosanitari, a completamento del **controllo funzionale** previsto dal Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN), entro le scadenze stabilite dal PAN per il controllo funzionale e comunque almeno una volta entro il 15 marzo del quinto anno di impegno. Per gli impegni avviati nel 2015 tale scadenza è differita al 15/5/2019.

Si tratta di un impegno individuato dal PAN (par. A.3.7) come regolazione volontaria, incentivabile nell'ambito dei PSR. Sono fatte salve le esenzioni per le attrezzature indicate nel PAN.

In caso di ricorso a un contoterzista, il beneficiario deve assicurarsi che le irroratrici utilizzate sui propri terreni siano state sottoposte a controllo funzionale secondo la cadenza biennale previste dal PAN. Dopo il 26/11/2018, le irroratrici del contoterzista dovranno essere state oggetto anche di regolazione strumentale. Come contoterzista si intende il titolare di un'impresa iscritta in tale categoria presso la Camera di Commercio.

Le irroratrici nuove acquistate dopo il 26/11/2011 ed entro il quarto anno di impegno devono essere sottoposte a controllo funzionale e a regolazione strumentale entro 5 anni dalla data di acquisto e comunque entro il 15 marzo del quinto anno di impegno. Gli anni del periodo di impegno decorrono a partire dal 2015 (anno di adesione all'azione 214.2 del PSR 2007-2013) o dal 2016 con adesione alla 11.1.1 o dall'anno di adesione all'operazione 10.1.1 se derivanti da conversione degli impegni o dal 2018 con adesione alla 11.2.1 .

- disporre di una **certificazione in corso di validità** attestante l'effettuazione del controllo funzionale e la regolazione volontaria delle irroratrici da parte di un Centro prova specializzato abilitato dalla Regione. Anche in caso di ricorso a un contoterzista, il controllo funzionale nonché, a partire dal 26/11/2018, la regolazione strumentale delle attrezzature, devono risultare da un'attestazione in corso di validità rilasciata al contoterzista da un Centro di prova autorizzato.

Per la registrazione dei dati relativi ai controlli funzionali occorre utilizzare il servizio *Controllo funzionale irroratrici* in Sistema Piemonte.

La regolazione strumentale delle irroratrici è individuata dal PAN (par. A.3.7) come operazione volontaria da eseguirsi presso Centri prova autorizzati mediante idonee attrezzature (banchi prova) e secondo protocolli definiti a livello nazionale e regionale. Essa è finalizzata a calibrare in funzione delle condizioni aziendali i valori di parametri operativi quali volume della miscela da distribuire, tipo e portata degli ugelli, portata e direzione dell'aria generata dal ventilatore, pressione di esercizio, altezza di lavoro (per le barre) e velocità di avanzamento delle irroratrici.

Gli approfondimenti sul PAN e le attrezzature sono disponibili ai seguenti link:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/servizi-fitosanitari-pan/piano-azione-nazionale-per-luso-sostenibile-dei-prodotti-fitosanitari-pan>

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/servizi-fitosanitari-pan/controlli-delle-attrezzature-per-lapplicazione-dei-prodotti-fitosanitari>

8. Norme di produzione animale (prescrizioni del regolamento (CE) n 889/2008 e s.m.i.): gli animali devono avere origine biologica; pratiche zootecniche nel rispetto di esigenze etologiche, fisiologiche e di sviluppo degli animali; accessi all'aria aperta; pascolo estensivo; stabulazione libera; riproduzione naturale degli animali; alimentazione biologica degli animali; Salute animale: divieto di uso di ormoni; pratiche veterinarie basate soprattutto sulla prevenzione; cure con medicinali tempestive e soltanto in caso di vera necessità. Numero di animali limitato al fine di ridurre sovrapascolo, calpestio, erosione o inquinamento.

9. Obblighi tecnico amministrativi dell'agricoltura biologica (adempimenti documentali)

10. Tenuta registro produzioni vegetali ed in caso di presenza di allevamenti, tenuta registro di stalla e aggiornamento dei registri.

Il dettaglio della valenza ambientale ed agronomica degli impegni è reperibile nel PSR 2014-2020, al paragrafo 8.2.10.3.1.1.

Elementi di riferimento (Baseline)

a) Criteri per il mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinario; criteri per lo svolgimento di un'attività minima sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione (articolo 4, paragrafo 1, lettera c) (ii) e (iii) del Reg. (UE) n. 1307/2013 e s.m.i.), come definiti nelle disposizioni contenute nel DM del 7/6/2018; in particolare non si rilevano attualmente sovrapposizioni tra i suddetti criteri e attività minime con gli impegni stabiliti nella misura.

b) *Condizionalità* (titolo VI, capo I e allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013 e s.m.i.), disciplinata dal Decreto Ministeriale n. 497 del 17/1/2019 (suppl. ord. alla GU n. 72 del 26/3/2019) e dalle deliberazioni attuative della Giunta regionale.

Si richiamano di seguito i criteri di gestione obbligatori (CGO) e le norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) che costituiscono le regole di condizionalità.

I - AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI E BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE DEL TERRENO

CGO 1 – Dir. 91/676/CEE del Consiglio, del 12/12/1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole – Artt. 4 e 5

Obblighi amministrativi, relativi allo stoccaggio degli effluenti zootecnici e dei digestati, al rispetto dei massimali di apporto azotato previsti e ai divieti (spaziali e temporali) di utilizzo degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti azotati;

BCAA1 – Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua

- a) rispetto di divieti di fertilizzazione su terreni adiacenti ai corsi d'acqua;
- b) costituzione/non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita, spontanea o seminata, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, individuati ai sensi del D. lgs 152/2006. L'ampiezza della fascia inerbita richiesta varia in funzione degli stati ecologico e/o chimico associati ai corpi idrici.

BCAA 2 – Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione.

BCAA 3 – Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento

- divieto di dispersione di combustibili, oli di origine petrolifera e minerali, lubrificanti usati, filtri e batterie esauste;
- in caso di scarico di sostanze pericolose non assimilabili a scarichi domestici, disporre dell'autorizzazione rilasciata dagli Enti preposti e rispettare le condizioni ivi contenute.

BCAA 4 – Copertura minima del suolo

- a) su superfici a seminativo non più utilizzate a fini produttivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno;
- b) su tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli), in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso, assicurare una copertura vegetale nel periodo tra il 15 novembre e il 15 febbraio, o in alternativa adottare tecniche per la protezione del suolo.

Per tutti i terreni sopra indicati, vige il divieto di lavorazioni di affinamento del terreno dal 15 novembre al 15 febbraio;

BCAA 5 – Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione

- a) in terreni declivi a seminativo che manifestano fenomeni erosivi (presenza di incisioni diffuse o rigagnoli) in assenza di sistemazioni, realizzare solchi acquai temporanei a non più di 80 m l'uno dall'altro;
- b) non effettuare di livellamenti non autorizzati;
- c) mantenere la rete idraulica aziendale e la baulatura dei terreni.

BCAA 6 – Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate
E' vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie di seminativi(fatte salve le deroghe previste).

CGO 2 – direttiva 2009/147/CE del 30/11/2009 (conservazione degli uccelli selvatici) e CGO 3 – direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21/5/1992 (conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche)

- si applicano le pertinenti disposizioni del DM n. 184 del 17/10/2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)”;
- devono essere rispettate le disposizioni di cui all’art. 4 del DPR 8 settembre 1997, n. 357
- fuori dalle ZPS è richiesta, se prevista, l’autorizzazione per l’eliminazione di alberi isolati, siepi e filari, ove non già tutelati nell’ambito della BCAA 7

I criteri nazionali sono stati recepiti dalla D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 e s.m.i. (Misure di conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte) e dettagliati nei successivi provvedimenti di approvazione delle misure di conservazione sito-specifiche e dei Piani di gestione

BCAA 7 – Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio

non eliminare gli elementi caratteristici del paesaggio, qualora identificati territorialmente: gli alberi monumentali identificati nel registro nazionale o tutelati da norme regionali o nazionali, nonché siepi, alberi isolati o in filari, stagni, muretti a secco, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche. Non eseguire interventi di potatura di elementi caratteristici del paesaggio nel periodo compreso fra il 15 marzo e il 15 agosto

II - SANITA' PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE

CGO 4 - Reg. (CE) n. 178/2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare per quanto riguarda:

- produzioni animali;
- produzioni vegetali;
- produzione di latte crudo;
- produzione di uova;
- produzioni di mangimi o alimenti per gli animali.

CGO 5 – Direttiva 96/22/CE, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-antagoniste nelle produzioni animali

Applicare gli adempimenti e i divieti contenuti nel D.lgs n.158 del 16/3/2006.

CGO 6 – direttiva 2008/71/CE, relativa all’identificazione e alla registrazione dei suini

- comunicazione all’ASL per la registrazione dell’azienda;
- tenuta del registro aziendale, comunicazione della consistenza dell’allevamento e aggiornamento della BDN;
- identificazione e registrazione degli animali.

CGO 7 – regolamento (CE) n. 1760/2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine

- registrazione dell’azienda presso l’ASL e in BDN;
- identificazione e registrazione degli animali

- tenuta del registro aziendale e aggiornamento della BDN;
- movimentazione dei capi in uscita e in ingresso.

CGO 8 - regolamento (CE) n. 21/2004, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali della specie ovina e caprina

- registrazione dell'azienda in BDN;
- tenuta del registro aziendale e aggiornamento della BDN;
- identificazione e registrazione degli animali.

CGO 9 – regolamento (CE) n. 999/2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili

CGO 10 – Reg. (CE) n. 1107/2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari – Art. 55 - prima e seconda frase, con riferimento agli impegni validi per tutte le aziende di: rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato; registrazione degli interventi fitosanitari (quaderno di campagna); presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente in conformità con quanto previsto al punto VI.1 dell'allegato VI del Decreto MIPAAF 22/01/2014 di adozione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN). Per le aziende che utilizzano prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi (T+, T, XN), obbligo di disponibilità e validità dell'autorizzazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari (patentino).

III - BENESSERE DEGLI ANIMALI

CGO 11 – direttiva 2008/119/CE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli
Rispettare gli adempimenti e i divieti contenuti nel decreto legislativo n. 126 del 7/7/2011.

CGO 12 – direttiva 2008/120/CEE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini
Rispettare gli adempimenti e i divieti contenuti nel decreto legislativo n. 122 del 7/7/2011 e s.m.i.

CGO 13 – direttiva 98/58/CE, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti
Rispettare gli adempimenti e i divieti contenuti nel decreto legislativo n. 146 del 26/3/2001 e s.m.i.

Requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari : Testo Unico Ambientale (D. Lgs. N. 152/2006; D. Lgs. 14 agosto 2012, n. 150; Obbligo di possedere l'abilitazione per l'acquisto o l'uso di tali prodotti (punto A.1.2 del Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014) ; Obbligo di formazione; Magazzinaggio in condizioni di sicurezza (Allegato VI al Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014); Verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione (punto A.3 del Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014; Disposizioni per l'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici o di altri luoghi sensibili (punto A.5 del Piano di azione nazionale approvato con il Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014).

Requisiti minimi relativi ai fertilizzanti : Utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, di ammendanti organici e di altri fertilizzanti contenenti azoto e fosforo (Decreto ministeriale 19 aprile 1999 "Approvazione del codice di buona pratica agricola; DM 25 febbraio 2016 "Criteri e norme tecniche per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato; regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R, come modificato dal DPGR n. 2/R del 02/03/2016.

Norme inerenti l'impiego in agricoltura dei fanghi di depurazione: qualità dei fanghi ammessa e limiti all'apporto di metalli pesanti, composti organici di sintesi e di azoto al suolo (D. lgs. 27 gennaio 1992, n. 99 recante norme concernenti la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, in applicazione della Dir. 86/278/CEE).

In caso di modifica dei pertinenti criteri e requisiti obbligatori viene applicata la clausola di revisione di cui all'art. 48 del reg. (UE) n. 1305/2013.

5.IMPEGNI AGGIUNTIVI/FACOLTATIVI

Nel 2019, in abbinamento agli impegni della Misura 11 non possono essere assunti nuovi impegni facoltativi della Misura 10, operazione 10.1.1 Produzione integrata (per indisponibilità di risorse di quest'ultima).

E' consentito l'abbinamento ex novo delle superfici al sostegno relativo alle coltivazioni destinate all'alimentazione degli animali allevati con metodo biologico.

Per i beneficiari che avevano già adottato in anni precedenti i seguenti impegni aggiuntivi facoltativi:

- Metodo della confusione sessuale
- Inerbimento controllato di fruttiferi e vite
- Manutenzione di nidi artificiali
- Sommersione invernale delle risaie

eventuali variazioni di superficie sono regolate dalla specifica riportata al par. successivo.

Si rinvia alla descrizione specifica degli impegni aggiuntivi/facoltativi che verrà svolta nelle disposizioni dell'operazione 10.1.1 "Produzione integrata" per le domande di pagamento del 2019 della Misura 10.

6. ESTENSIONE DELLE SUPERFICI SOTTO IMPEGNO

Qualora le disponibilità finanziarie lo consentano, gli aumenti di superficie in corso di impegno possono essere oggetto di sostegno *entro il limite massimo del 25% della superficie oggetto di impegno nel primo anno*, riferita alla situazione di fine istruttoria. Ai sensi dell'art. 15 del reg. (UE)807/2014, l'estensione dell'impegno può essere riconosciuta sia in caso di aumento della superficie dell'azienda del beneficiario sia in caso di aumento della superficie oggetto di impegno nell'ambito dell'azienda del beneficiario. Anche a seguito dell'aumento il periodo di impegno mantiene la sua durata originaria.

La richiesta di aumento viene esercitata associando ad impegno una maggiore superficie nelle domande di pagamento degli anni successivi al primo.

Per gli impegni facoltativi a particelle fisse (es. metodo della confusione sessuale, inerbimento controllato di fruttiferi e vite) gli aumenti di superficie di particelle già abbinate all'impegno facoltativo nell'anno precedente sono ammissibili a finanziamento, trattandosi per lo più di variazioni irrilevanti dovute a una diversa misurazione della stessa superficie fisica. E' invece considerato ampliamento di superficie, e quindi non ammissibile a finanziamento, l'assunzione dell'impegno facoltativo su particelle che l'anno precedente non erano abbinate a tale impegno.

7. TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI E DEI TERRENI (CAMBIO BENEFICIARIO CON SUBENTRO)

Se durante il periodo di attuazione dell'impegno il beneficiario cederà totalmente o parzialmente la sua azienda ad altro soggetto, quest'ultimo potrà subentrargli nell'impegno per il periodo residuo totalmente o per la parte di impegno che corrisponde al terreno trasferito. Se tale subentro non avverrà, l'impegno sarà considerato estinto e non verrà richiesto il rimborso degli importi relativi al periodo di validità effettiva dell'impegno stesso.

Il subentrante potrà proseguire gli impegni del cedente inserendo i terreni acquisiti in una domanda di pagamento presentata entro il termine stabilito di anno in anno ai sensi dell'articolo 13 del reg. (UE) n. 809/2014 e s.m.i.

Per il cessionario vale il rispetto delle condizioni di cui all'art. 8 del reg. (UE) 809/2014 e s.m.i.

Se l'azienda (o parte di essa) di un beneficiario è oggetto di operazioni di ricomposizione fondiaria o di interventi di riassetto fondiario pubblico o comunque approvati da pubblica autorità, potrà essere concesso l'adeguamento degli impegni alla nuova situazione dell'azienda. Se l'adeguamento non risulta possibile, l'impegno cessa e non viene richiesto il rimborso degli importi relativi al periodo di validità effettiva dell'impegno stesso.⁷

8.SUPERFICI AGGIUNTIVE IN CASO DI SUBENTRO NELL'IMPEGNO

In caso di subentro totale nell'applicazione di un impegno in corso di attuazione il subentrante può assoggettare all'azione nuove superfici e ricevere i relativi aiuti per gli anni rimanenti, entro i limiti che si sarebbero applicati al cedente se non si fosse verificato il subentro.

In caso di subentro parziale, viceversa, chi è subentrato nell'impegno può ricevere soltanto i pagamenti relativi alle superfici interessate dal subentro, per gli anni rimanenti del periodo di impegno. Per la presente misura, come previsto dal PSR, gli impegni devono essere rispettati sull'intera SAU aziendale (fatte salve le esclusioni consentite), comprese le eventuali superfici che non beneficiano dell'aiuto.

9.RIDUZIONE DELLE SUPERFICI OGGETTO DI IMPEGNO

Per gli impegni della presente Misura che sono a particelle fisse (sia di base che facoltativi), non si considera riduzione di superficie una riduzione derivante da una diversa misurazione della stessa superficie fisica oggetto di impegno all'interno di una particella già abbinata all'impegno nell'anno precedente.

La restituzione dei premi non è dovuta per superfici oggetto di impegno nell'anno precedente, sulle quali l'impegno non possa essere applicato perché divenute improduttive (es. a seguito di estirpo di un vigneto o frutteto).

⁷ Regolamento (UE) n. 1305/2013, articolo 47, paragrafo 3

In merito all'applicazione della "zootecnia biologica", impegno facoltativo delle operazioni 11.1.1 e 11.2.1, considerato che l'aiuto è calcolato sulle superfici ma è riferito ai capi allevati e alle perdite di reddito derivanti dal metodo di allevamento, e tenuto conto delle oscillazioni nel numero dei capi che possono verificarsi nell'arco del periodo di impegno, la restituzione dei premi percepiti per l'impegno facoltativo non è dovuta se la riduzione della superficie interessata (connessa a una riduzione dei capi allevati) non supera il 20% della superficie ammissibile a premio nel primo anno di applicazione dell'impegno facoltativo.

10.DURATA

11.1.1 Conversione

La durata degli impegni è quinquennale⁸, con la possibilità di concessione dell'adeguamento della durata sotto forma di proroga dell'impegno.

11.2.1 Mantenimento

La durata degli impegni è quinquennale, con la possibilità di concessione dell'adeguamento della durata sotto forma di proroga dell'impegno.

In caso di adeguamento svolto nel 2016 dalla 214.2 alla Misura 11, avendo già svolto un anno di impegno nel 2015, dovranno essere mantenuti fino all'anno corrente.

11.ENTITÀ DEL PREMIO ANNUALE

E' stata approvata con la versione 6.1 del PSR 2014-2020 (Decisione della Commissione europea C(2019)1469 del 19 febbraio 2019), una nuova stesura dei paragrafi 8.2.10.3.1.8 e 8.2.10.3.2.8 *Importi e aliquote di sostegno (applicabili)* per entrambe le operazioni, il cui criterio è basato sugli anni di introduzione nel sistema di produzione biologica e sull'orientamento tecnico-economico (OTE) delle aziende.

Alle aziende in corso di impegno verrà applicato il nuovo criterio nella corresponsione del livello di premio che potrebbe avere effetti sul livello di premio delle aziende che sono transitate all'operazione 11.1.1 nel 2017 o nel 2018 a seguito della trasformazione degli impegni della 10.1.1. Il sostegno verrà rimodulato in funzione della modifica PSR e corrisposto nel modo seguente:

- alle aziende classificate in anagrafe agricola unica con OTE 3 (aziende specializzate nelle colture permanenti) o con OTE 8.4.2 (aziende miste colture permanenti allevamenti):

Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5
Livello conversione	Livello conversione	Livello conversione	Livello mantenimento	Livello mantenimento

- alle aziende classificate in anagrafe agricola unica con qualsiasi altra OTE differente dalle classi del trattino precedente:

Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5

⁸ A seguito modifica del PSR 2014-2020 (Decisione della Commissione Europea C(2017) 1430 del 23.02.2017)

Livello conversione	Livello conversione	Livello mantenimento	Livello mantenimento	Livello mantenimento
---------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Impegni di base operazione 11.1.1 “Conversione agli impegni dell’agricoltura biologica” PER I PRIMI 3 ANNI o 2 ANNI, secondo lo schema precedente:

Gruppi di colture/coltura	Importi in € per ettaro
Vite e fruttiferi	900
Noce e castagno ⁹	450
Riso	600
Altri seminativi	375
Ortive	600
Officinali annuali e biennali	360
Officinali poliennali	450
Prati	150
Pascoli, prati-pascoli	80
Colture per l’alimentazione animale (pagamento a seguito adesione facoltativa)	400

Le aziende zootecniche con allevamento biologico non hanno l’obbligo di richiedere le superfici aziendali nell’ultimo gruppo coltura in tabella.

Il premio per il gruppo “Colture per l’alimentazione animale” può essere riconosciuto solo ad aziende zootecniche con allevamento certificato biologico che reimpieghino, nell’alimentazione delle specie allevate e certificate biologiche, il prodotto ottenuto dalle superfici ammesse a premio utilizzabili in conversione biologica. Il premio, pertanto, non è concesso nel caso in cui il prodotto ottenuto venga ceduto (o venduto) ad altre aziende biologiche o convenzionali.

Impegni di base operazione 11.2.1 “Mantenimento degli impegni dell’agricoltura biologica” PER 5 ANNI e

Impegni di base operazione 11.1.1 “Conversione agli impegni dell’agricoltura biologica”: 4° e 5° ANNO oppure 3°, 4° e 5° ANNO:

⁹ I noceti e i castagneti devono essere da frutto, costituiti da piante innestate con varietà da frutto, con una distanza media fra le piante di 6-20 m; il terreno deve essere mantenuto libero e preparato per la raccolta.

Gruppi di colture/coltura	Importi in € per ettaro
Vite e fruttiferi	700
Noce e castagno ¹⁰	350
Riso	450
Altri seminativi	350
Ortive	550
Officinali annuali e biennali	300
Officinali poliennali	400
Prati	120
Pascoli, prati-pascoli	60
Colture per l'alimentazione animale (pagamento a seguito adesione facoltativa)	350

Le aziende zootecniche con allevamento biologico non hanno l'obbligo di richiedere le superfici aziendali nell'ultimo gruppo coltura in tabella.

Il premio per il gruppo "Colture per l'alimentazione animale" può essere riconosciuto solo ad aziende zootecniche con allevamento certificato biologico che reimpieghino, nell'alimentazione delle specie allevate e certificate biologiche, il prodotto ottenuto dalle citate superfici ammesse a premio e utilizzabili per il regime biologico.

Il premio, pertanto, non è concesso nel caso in cui il prodotto ottenuto venga ceduto (o venduto) ad altre aziende biologiche o convenzionali.

La superficie riconoscibile ai fini dell'attribuzione del premio "Colture per l'alimentazione animale" deve essere quantificata rispetto al numero di animali certificati biologici per ettaro che devono rientrare nei valori di cui alla tabella (per classe o specie) di cui all'Allegato IV del reg. (CE) 889/2008; l'ufficio istruttore valuterà la congruenza di quanto dichiarato e richiesto con la domanda di pagamento rispetto a tali parametri.

Per entrambe le operazioni 11.1.1 e 11.2.1:

Colture non ammesse

Non sono ammesse a premio le colture destinate ad uso energetico e i terreni lasciati a riposo.

Non sono ammessi a premio gli orti e i frutteti familiari, i cui prodotti sono destinati all'autoconsumo.

Non sono ammessi a premio i pioppeti e gli impianti di arboricoltura da legno.

Non sono ammessi a premio le superfici destinate a vivaio e a colture floricole.

¹⁰ I noceti e i castagneti devono essere da frutto, costituiti da piante innestate con varietà da frutto, con una distanza media fra le piante di 6-20 m; il terreno deve essere mantenuto libero e preparato per la raccolta.

Non sono ammessi i *pascoli su cui è praticato l'alpeggio (quindi con utilizzo soltanto stagionale)*, che possono essere oggetto degli impegni riguardanti l'operazione 10.1.9 della Misura 10.

Costi non ammessi

I costi di certificazione al sistema biologico, i costi di formazione ed informazione, eventuali costi di investimento non sono remunerati tramite la presente sottomisura/operazione.

Gli agricoltori biologici ricevono ipso facto i pagamenti relativi al greening ai sensi dell'art. 43.11 del reg. (UE)1307/2013 ma non vi è sovrapposizione con i pagamenti di cui alle operazioni in oggetto.

Entità del premio annuale degli Impegni aggiuntivi/facoltativi

Per impegni facoltativi dell'operazione 10.1.1 (Produzione integrata) già adottati negli anni antecedenti il 2018:

<i>Impegni facoltativi</i>	
a) Metodo della confusione sessuale	
Coltura	Importi in €/ha
Melo	150
Pero, pesco, susino	200
Vite	250
b) Inerbimento controllato di fruttiferi e vite	
Gruppi di colture	Importi in €/ha
Frutteti di pianura	200
Vigneti e frutteti di collina e montagna	300
c) Manutenzione di nidi artificiali	
	55
d) Sommersione invernale delle risaie	
	190

Finanziariamente i premi aggiuntivi e facoltativi sono a carico della Misura 10, operazione 10.1.1. I premi per ettaro degli impegni aggiuntivi e facoltativi, cumulati con i premi degli impegni delle operazioni 11.1.1 e 11.2.1 non possono superare l'importo massimo per ettaro della Misura 11 di cui all'allegato II¹¹ del reg. (UE) 1305/2013 e s.m.i..

PARTE III – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Per ricevere il premio 2019 è necessario presentare una domanda di pagamento entro i termini e con le modalità stabiliti dall'Arpa mediante la Determinazione del Direttore n. 46 del 18.02.2019 avente per oggetto: "PSR 2014-2020 Modalità di presentazione delle domande di pagamento per superfici e animali Campagna 2019 Reg. (UE) 1305/2013 e s.m.i. Misura 10 (...) Misura 11 (...) Istruzioni per la presentazione delle domande di pagamento".

Per gli argomenti di seguito elencati si rinvia, pertanto, ai paragrafi indicati (in numero e titolo) della DD n. 46 del **18/02/2019** di Arpa e ss.mm.ii.:

¹¹ Gli importi massimi sono: 600€/ha/anno per colture annuali; 900 €/ha/anno per colture perenni specializzate; 450 €/ha /anno per altri usi della terra.

4. CONDIZIONI GENERALI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE;
5. INDIVIDUAZIONE GRAFICA DELL'AZIENDA AGRICOLA;
6. CONTENUTO DEL PIANO DI COLTIVAZIONE GRAFICO;
7. DATI E DICHIARAZIONI CONTENUTI NELLE DOMANDE;
8. MODALITÀ DI COMPILAZIONE E DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO;
9. FINALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE;
10. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE;
11. DOMANDE DI MODIFICA AI SENSI DELL'ART. 15 REG. (UE) 809/2014 E S.M.I.;
12. DOMANDE DI REVOCA PARZIALE O TOTALE AI SENSI DELL'ART. 3 REG. UE 809/2014 E S.M.I.;
13. DOMANDA DI RINUNCIA TOTALE;
14. PRESENTAZIONE TARDIVA DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO;
15. ERRORI PALESI (ART. 4 REG. UE 809/2014 E S.M.I.);
16. CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI (ART. 4 REG. UE 640/2014 E S.M.I.);
17. ISTRUTTORIA E CONTROLLI;
18. CLAUSOLA DI ELUSIONE.

ALTRE INFORMAZIONI O PRECISAZIONI RIGUARDANTI LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Posta Elettronica Certificata (PEC)

Ai sensi dell'art. 5-bis del Codice dell'Amministrazione Digitale (Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) e del Decreto del Presidente del Consiglio del 22 luglio 2011 che ne ha dato attuazione a partire dal 2013, lo scambio di informazioni tra Pubblica Amministrazione e imprese (presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e scambio di informazioni e documenti) avviene esclusivamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Fatta eccezione per la presentazione delle istanze e di documentazione ad esse allegata che avviene mediante canale telematico e procedure specificamente autorizzate del sistema informativo regionale, ogni altra comunicazione avviene esclusivamente attraverso la posta elettronica certificata (PEC).

Alla notifica di atti della Pubblica Amministrazione tramite la PEC, compresa la notifica per compiuta giacenza, si producono effetti giuridici a partire dal momento in cui il gestore della casella PEC del notificante (ossia la Pubblica Amministrazione) rende disponibile la ricevuta di accettazione che certifica l'avvenuta spedizione del messaggio (eventualmente con atti/documenti) alla casella di posta del destinatario, anche nei casi in cui la casella di posta di quest'ultimo risulti satura ovvero l'indirizzo pec non valido o non attivo.

La trasmissione del documento per via telematica effettuata tramite la PEC equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta.

Con la domanda viene richiesta la sottoscrizione dell'impegno a mantenere in esercizio la casella PEC dichiarata nel fascicolo aziendale disponibile nel sistema informativo (costituente l'ultimo aggiornamento) fino alla fine del procedimento e all'adozione dell'atto finale.

PARTE IV – CASI PARTICOLARI, ESECUZIONE DEGLI IMPEGNI E VIOLAZIONI DEI MEDESIMI

Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

Le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali riconosciute sono elencate dall'art. 4 del reg. (UE) 640/2014 e s.m.i.

Il PSR prevede, inoltre, la possibilità di riconoscere, oltre alle precedenti categorie ulteriori tipologie di circostanze eccezionali che, avendo causato la mancata esecuzione degli impegni per non oltre un'annualità senza vanificare il raggiungimento degli obiettivi ambientali dell'operazione, non comportino richiesta di rimborso del pagamento ricevuto. Tale riconoscimento viene effettuato dalla Direzione regionale agricoltura.

La richiesta di causa di forza maggiore può essere avanzata inserendo a sistema, in corrispondenza della domanda interessata, la dichiarazione della situazione che si è verificata comprovata da documentazione in allegato in formato pdf.

Presentazione domanda annuale di pagamento

In ogni anno successivo a quello di accesso al sostegno, i beneficiari degli aiuti dovranno presentare una *domanda di pagamento* a conferma degli impegni intrapresi. La domanda di pagamento dovrà essere riferita alla situazione aggiornata dell'azienda, comprensiva delle eventuali modifiche intervenute nel suo ordinamento, nei terreni assoggettati all'impegno, nelle modalità di pagamento, ecc.

Qualora la domanda di pagamento non sia fatta pervenire entro la scadenza per la presentazione tardiva, la relativa annualità di premio non potrà essere erogata. In questo caso la continuità di applicazione dell'impegno pluriennale in corso, necessaria per evitare la revoca della domanda e la restituzione delle annualità pregresse, potrà essere riconosciuta qualora sia espressamente dichiarata dal beneficiario anche per l'anno di mancata presentazione della domanda e possa essere verificata dall'ufficio istruttore, in funzione dell'operazione interessata, mediante opportuni controlli amministrativi e almeno un accertamento in loco. A tali condizioni, e qualora siano regolarmente presentate le domande di pagamento per gli eventuali anni residui del periodo di impegno, potranno essere erogate le successive annualità di pagamento.

Se le verifiche istruttorie evidenzieranno violazioni commesse riferite all'anno in cui la domanda di pagamento non è stata presentata e, pertanto, risulta non finanziabile, il beneficiario si considererà debitore di una somma pari alle riduzioni o esclusioni che si sarebbero applicate in base alle regole vigenti a causa delle violazioni commesse, qualora la domanda fosse stata presentata entro i termini previsti.

Esiti dei controlli

I controlli amministrativi e in loco possono avere risultato positivo o mettere in evidenza delle irregolarità.

Per le domande di pagamento di cui trattasi, occorre fare riferimento al Manuale di Arpea PSR Misure SIGC Procedure controlli e sanzioni approvato mediante Determinazione n. 159 dell'11/08/2016 e s.m.i., riguardo agli esiti relativi:

- ai controlli delle dichiarazioni,
- alle difformità di superficie che comportino riduzioni ed esclusioni ai sensi degli articoli 15 bis 16, 17, 18, 19 e 19 bis del Reg. UE 640/2014 e s.m.i.
- alle misure connesse agli animali che comportino riduzioni ed esclusioni ai sensi degli articoli 30 e 31 del Reg. UE 640/2014
- al cumulo delle riduzioni di cui all'art. 6 del reg. (UE) 09/2014 e s.m.i.

Riduzioni ed esclusioni in caso di mancato rispetto di altri criteri di ammissibilità, impegni e obblighi connessi art. 35 del Reg. UE 640/2014 e s.m.i.

I criteri generali della disciplina delle riduzioni ed esclusioni dal pagamento per mancato rispetto dei criteri di ammissibilità, degli impegni di misura e degli impegni pertinenti di condizionalità e degli altri obblighi (dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, dei criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e attività agricola minima) sono riportati nell'Allegato 4 dal decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo n. 497 del 17.01.2019 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale". (suppl. ord. alla GU n. 72 del 26/3/2019) Fino al giorno successivo alla pubblicazione era in vigore il DM di pari oggetto n. 1867 del 18.01.2018.

Sulla base dei criteri regionali definiti dalla DGR n. 12-4005 del 3.10.2016 e s.m.i. (che ha dettato le disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento per le misure di sostegno connesse alla superficie e agli animali) sono state approvate le disposizioni per la Misura 11 in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento, mediante la Determinazione dirigenziale n. 484 del 30 maggio 2017.

Alla misura M11 (Agricoltura biologica) si applica la condizionalità secondo l'articolo 93 e l'allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013. La condizionalità viene applicata attraverso specifici decreti ministeriali (in ultimo il citato DM n. 497 del 17.01.2019) e a livello regionale mediante delibere attuative, in coerenza con l'evoluzione della normativa di riferimento (PSR, capitolo 8.1).

In caso di mancato rispetto dei requisiti previsti dalla condizionalità l'aiuto viene ridotto o annullato di una percentuale determinata in base al calcolo della portata, gravità e durata di ciascuna violazione secondo quanto previsto dall'Allegato 3 del DM n. 497 del 17.01.2019.

Riesami/Ricorsi

L'Amministrazione, al fine di garantire la legittimità dell'azione amministrativa e il più efficace perseguimento dell'interesse pubblico generale, può procedere in ogni momento, anche in pendenza di ricorso giurisdizionale, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, al riesame critico della propria attività, dei procedimenti e dei provvedimenti.

Il soggetto privato interessato ha diritto a partecipare al procedimento di riesame.

A seguito del riesame, l'organo competente può procedere alla rettifica, alla convalida o alla regolarizzazione di singoli atti, nonché disporre provvedimenti di revoca o di annullamento di ufficio. Il riesame deve concludersi entro il medesimo termine previsto per il procedimento o per il provvedimento che ne è oggetto.

I procedimenti amministrativi riguardanti le domande di contributo del Programma di Sviluppo Rurale vengono gestiti in conformità alle disposizioni nazionali che garantiscono la partecipazione dell'interessato al procedimento amministrativo e in particolare alla legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e ss.mm.ii.

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dalla Regione Piemonte è data facoltà all'interessato di avvalersi del diritto di presentare ricorso secondo le seguenti tempistiche, a tutela delle posizioni di interesse legittimo:

- entro 60 giorni dalla notifica (o dalla piena conoscenza del provvedimento amministrativo) può essere presentato ricorso al TAR (Tribunale amministrativo regionale) oppure,
- entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Si tratta di due rimedi giurisdizionali alternativi, per cui l'utilizzo di uno esclude la possibilità di ricorrere all'altro. Le decisioni dell'autorità giudiziaria, in entrambi i casi, sono impugnabili in un secondo grado di giudizio. A tutela delle posizioni di diritto soggettivo è possibile presentare ricorso innanzi al Giudice Ordinario.

La Regione Piemonte ha inoltre istituito con l.r. n. 50/1981 la figura del "Difensore civico" il quale, esercitando le proprie funzioni in autonomia, non soggetto a controllo gerarchico e funzionale, assicura a tutti la tutela non giurisdizionale nei casi di cattiva amministrazione, agendo nei confronti delle amministrazioni interessate.

In particolare, questa figura interviene normalmente su istanza di chi, avendo richiesto all'Amministrazione regionale e/o enti collegati un atto dovuto, non lo abbia ottenuto senza giustificato motivo. In tale ipotesi il Difensore, valutata la fondatezza del reclamo presentato, richiede agli uffici competenti tutte le informazioni necessarie; a seguito dell'istruttoria, formula i propri rilievi agli uffici ed al soggetto interessato indicando, se necessario, anche le iniziative da intraprendere.¹²

Sanzioni nazionali

Ai sensi dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898 (Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo) e successive modifiche e integrazioni, ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640bis del codice penale, chiunque abbia ottenuto indebito percepimento mediante l'esposizione di dati o notizie falsi al fine di ottenere il vantaggio economico per sé o per altri a carico totale o parziale del FEASR è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari od inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di seguito illustrata.

¹² Testo tratto dal paragrafo 15.1.2.2 Disposizioni per l'esame dei reclami del PSR 2014-2020

Nell'ambito di applicazione delle misure finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), indipendentemente dalla sanzione penale, il percettore è tenuto alla restituzione dell'indebitato nonché, nel caso in cui lo stesso sia superiore a 150 euro, anche al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura minima di 150 euro e massima di 150.000 euro, calcolata in percentuale sulla somma indebitamente percepita, secondo i seguenti scaglioni: a) 30 per cento per indebiti uguali o inferiori al 10 per cento di quanto percepito; b) 50 per cento per la parte di indebitato superiore al 10 per cento e fino al 30 per cento di quanto percepito; c) 70 per cento per la parte di indebitato superiore al 30 per cento e fino al 50 per cento di quanto percepito; d) 100 per cento per la parte di indebitato superiore al 50 per cento di quanto percepito.

PARTE V – PARTECIPAZIONE E INFORMAZIONI

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

La partecipazione al procedimento amministrativo è normata dal Capo IV della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 (articoli da 15 a 21). Le comunicazioni sull'avvio del procedimento sono da effettuarsi ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge possono intervenire (art. 15, comma 1). Ai sensi dell'art. 16, comma 2 della l.r. 14/2014 se per il numero dei destinatari la comunicazione personale non è possibile o risulta particolarmente gravosa, il responsabile del procedimento provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 1 del medesimo articolo 16, mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, fatti salvi i casi di altre forme di pubblicazione prescritte ai sensi di legge o di regolamento.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL GDPR 2016/679

A partire dal 25 maggio 2018 è entrato in vigore il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

I dati personali forniti alla Regione Piemonte o all'ARPEA sono trattati ai sensi del regolamento citato, anche denominato 'Regolamento Generale sulla protezione dei dati' (GDPR).

Ai sensi dell'art. 13 del GDPR si informa che:

- I dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali espressi nella presente dichiarazione e comunicati a Regione Piemonte e ARPEA.
- Il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite nel regolamento (UE) n.1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 vigente per la Regione Piemonte.
- I dati acquisiti saranno utilizzati ai fini dell'espletamento delle attività relative ai procedimenti in materia sviluppo rurale attivati, ai fini dell'erogazione di contributi o premi.
- L'acquisizione dei dati personali ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità del titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto;
- **Contitolari del trattamento** dei dati personali sono la Giunta regionale e l'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (ARPEA); il delegato al trattamento dei dati della Giunta regionale è il Direttore della Direzione Agricoltura; i dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) della Giunta

regionale sono dpo@regione.piemonte.it , Piazza Castello 165, 10121 Torino, del Responsabile della protezione dati (DPO) di ARPEA sono dpo@cert.arpea.piemonte.it , Via Bogino 23, 10121 Torino;

- i Responsabili (esterni) del trattamento sono i Centri autorizzati dell'assistenza in agricoltura (CAA) e il CSI Piemonte; i dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni) individuati dai Contitolari, o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che sono riconosciuti per legge agli interessati ;
- i dati dei titolari di domanda potranno essere comunicati al Ministero delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo (MiPAAF), al Ministero dello Sviluppo economico (MiSE), al Ministero dell'Economia e delle finanze (MEF), all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), agli Enti Locali, alle istituzioni competenti dell'Unione Europea, all'Autorità giudiziaria e di pubblica sicurezza, agli Organismi di controllo, secondo la normativa vigente;
- i dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.);
- i dati personali dei titolari di domanda , utilizzati per aggiornare i dati contenuti nelle banche dati per lo sviluppo rurale ,sono conservati finché la loro posizione sarà attiva nell'impresa o ente rappresentato o finché saranno necessari alla conclusione dei procedimenti in materia di sviluppo rurale da loro attivati ;
- i dati personali di cui trattasi non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

I titolari di domande potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento (UE) 679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

Viene presa visione dell'informativa privacy relativa ai procedimenti del PSR 2014-2020 ad ogni accesso al link www.sistemapiemonte.it/cms/privati/agricoltura/servizi/868-programma-di-sviluppo-rurale-2014-2020-procedimenti

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Regolamenti dell'Unione Europea

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (...);
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 e s.m.i.(in particolare Titolo III, Capo II, Articolo 28) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il reg. (CE) n. 1698/2005;
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 e s.m.i. del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che

abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, in particolare Titolo VI "Condizionalità" ed Allegato II;

▪Regolamento (UE) n. 1307/2013 e s.m.i. del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

▪Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 e s.m.i. della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;

▪Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014 e s.m.i. della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

▪Regolamento di esecuzione (UE) n. 641/2014 della Commissione, del 16 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune;

▪Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 e s.m.i. della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;

▪Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 e s.m.i. della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

▪Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 e s.m.i., del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

▪Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro; Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013, (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 652/2014;

▪Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013, (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 652/2014;

▪Regolamento (UE) n. 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 (che si applica a decorrere da 01/01/2021);

▪Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n.2092/91 e successive modifiche e integrazioni;

▪Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio ;

- Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2016/673 della Commissione, del 29 aprile 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;
- Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali).

Norme statali

- Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo n. 497 del 17.01.2019 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale (suppl. ord. alla GU n. 72 del 26/3/2019);
- Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 1867 del 18.01.2018 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale (Gazzetta ufficiale Serie gen. n. 80 del 06.04.2018, suppl. ord. n.15), in vigore fino alla data di pubblicazione del citato DM n. 497 del 17.01.2019 .

Norme e documentazione Organismo pagatore Arpea

Istruzioni per la presentazione domande di pagamento 2019:

Determinazione del Direttore n. 46 del **18/02/2019** avente per oggetto: “Disposizioni per la presentazione delle domande di pagamento PSR 2014-2020 Campagna 2019 Misura 10 (...) Misura 11 (...)” - Allegato 1;

Manuale Arpea PSR Misure SIGC Procedure controlli e sanzioni approvato mediante Determinazione n. 159 dell'11/08/2016 e s.m.i.

<http://www.arpea.piemonte.it/site/manuali-operativi/category/444-misure-sigc>

Norme regionali

Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 e s.m.i. Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione.

<http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/iterlegfo/elencoLeggi.do?annoLegge=2014>

Atti regionali

Programma di sviluppo Rurale della Regione Piemonte approvato con Decisione della Commissione (UE) C(2015)7456 del 28.10.2015 e recepito con DGR n. 29-2396 del 9.11.2015 e in ultimo con DGR n. 18-8483 del 1° marzo 2019, disponibile sul sito regionale al link:

https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2019-02/programme_2014it06drp009_6_1_it_per_sito.pdf

Deliberazione della Giunta regionale n. 29-1516 del 3.06.2015 e s.m.i. avente per oggetto: Regolamento (CE) 1698/2005 e s.m.i. e reg. (UE) n. 1310/2013: sostegno allo sviluppo rurale mediante il fondo FEASR. Campagna 2015: presentazione condizionata di nuovi impegni giuridici (domande di aiuto e di pagamento) ai sensi della misura 214 "Pagamenti agroambientali" del PSR 2007-2013, azioni 214.1 e 214.2.

<http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2015/22/suppo1/00000007.htm>

Determinazione dirigenziale n. 326 del 4.06.2015 e s.m.i. avente per oggetto:

Disposizioni applicative per la campagna 2015 riguardanti la presentazione condizionata delle domande di aiuto (e di pagamento) della misura 214 "Pagamenti agroambientali" (azioni 214.1 e 214.2) del PSR 2007-2013 della Regione Piemonte ai sensi della DGR n. 29-1516 del 3.6.2015

<http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2015/22/suppo2/00000001.htm>

Deliberazione della Giunta regionale n. 21-3089 del 29.03.2016 e s.m.i. avente per oggetto: Regolamento (UE) 1305/2013 e s.m.i.: sostegno allo sviluppo rurale mediante il fondo FEASR. Campagna 2016: presentazione di nuovi impegni giuridici (domande di sostegno e di pagamento) ai sensi della misura 10 "Pagamenti agro-climatico-ambientali" e della misura 11 "Agricoltura biologica" del PSR 2014-2020

<http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2016/15/suppo1/00000050.htm>

Determinazione dirigenziale n. 249 del 21.04.2016 e ss.mm.ii. avente per oggetto: Disposizioni applicative per la campagna 2016 riguardanti la presentazione delle domande di sostegno (e di pagamento) della misura 11 "Agricoltura biologica" – operazione 11.1.1 "Conversione agli impegni di produzione biologica" del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte ai sensi della DGR n. 21-3089 del 29/03/2016

Disponibile in versione consolidata al link:

http://www.regione.piemonte.it/cgi-bin/agri/leggi/pub/download.cgi?id_doc=2303&estensione=PDF

Deliberazione della Giunta regionale n. 14-6738 del 13.04.2018 avente per oggetto: Regolamento (UE) 1305/2013 e s.m.i. e PSR del Piemonte 2014-2020: sostegno allo sviluppo rurale mediante il fondo FEASR. Campagna 2018: presentazione di nuovi impegni giuridici (domande di sostegno) ai sensi della misura 11 "Agricoltura biologica", operazione 11.2.1 del PSR 2014-2020.

Disponibile al link:

<http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2018/16/siste/00000008.htm>

Determinazione dirigenziale n. 450 del 16.04.2018 e ss.mm.ii. avente per oggetto: Disposizioni applicative per la campagna 2018 riguardanti la presentazione delle domande di sostegno della misura 11 "Agricoltura biologica" - operazione 11.2.1 "Mantenimento degli impegni di produzione biologica" del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte ai sensi della DGR n. 14-6738 del 13.04.2018

Disponibile al link:

http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2018/16/attach/dda1700000450_1040.pdf

Deliberazione della Giunta regionale n. 12-4005 del 3.10.2016 avente per oggetto: “PSR 2014-2020 - misure di sostegno connesse alla superficie e agli animali: disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento in attuazione dei regg. (UE) n. 1306/2013 e n. 640/2014 e s.m.i. e del Decreto Mipaaf n. 3536 dell’8 febbraio 2016” (Bollettino Ufficiale Regione Piemonte n. 41 del 13/10/2016)

<http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2016/41/siste/00000096.htm>

Determinazione Dirigenziale n. 484 del 30 maggio 2017 avente per oggetto: “PSR 2014-2020 – Misura 11 “Agricoltura biologica”: disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento in attuazione della DGR n. 12-4005 del 3.10.2016 “

http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2017/30/attach/dda1700000484_040.pdf

Determinazione Dirigenziale n. 1314 del 18.12.2017 avente per oggetto: “PSR 2014-2020 – Misure 10 (Pagamenti agro-climatico-ambientali) e 11 (Agricoltura biologica) – Attività minima, mantenimento della superficie agricola e requisiti minimi di impiego di fertilizzanti e prodotti fitosanitari. Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento in attuazione della DGR n.12-4005 del 3/10/2016 e s.m.i.”

http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2017/51/attach/dda1700001314_1040.pdf

DGR n. 29-4054 del 27 giugno 2012 avente per oggetto: “Reg. (CE) n. 834/2007, 889/2008, 426/2011 (e s.m.i.) e l.r. n. 13/1999 Modifica dell’allegato A della DGR n. 25-3384 del 2 luglio 2011, per la gestione informatizzata della notifica di attività con metodo biologico e dell’iscrizione nell’elenco degli operatori dell’agricoltura biologica”;

Determinazione dirigenziale n. 482 del 31 luglio 2015 avente per oggetto: “D.M. n. 2049 del 01/02/2012 Gestione informatizzata della notifica di attività con metodo biologico e dell’iscrizione nell’elenco degli operatori dell’agricoltura biologica: aggiornamento dell’allegato alla D.G.R. n. 29-4054 del 27/06/2012”.

Guida al PSR 2014-2020, misure in sintesi:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/programma-sviluppo-rurale-feasr/m11-agricoltura-biologica>

Pubblicazioni editoriali e materiale informativo PSR

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/programma-sviluppo-rurale-feasr/comunicazione-psr/pubblicazioni-editoriali-materiale-informativo-psr>

Nell’ambito del PAN:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/servizi-fitosanitari-pan>

CONTATTI

E’ possibile richiedere informazioni tramite e-mail a: infoagricoltura@regione.piemonte.it oppure a psr@regione.piemonte.it

Esiste un servizio telefonico specializzato per le informazioni amministrative dell'agricoltura, attivo dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle 12.30 e dalle 14 alle 16.30 e il venerdì dalle ore 9.00 alle 12.30 (festivi esclusi) al Numero verde 800.333.444 (gratuito da telefono fisso e mobile).
E' possibile inviare una e-mail a: 800333444@regione.piemonte.it

Nel caso di problemi per la gestione delle password di accesso (anagrafe agricola) è possibile contattare il numero verde 800-450900.
L'Assistenza applicativa ai Procedimenti del PSR 2014/2020 è fornita al numero 0110824455 dal lunedì al venerdì ore 8.00 – 18.00, festivi esclusi.